

anche fra i lavoratori della terra.-

Senonchè le provvidenze di carattere sociale che caratterizzano ~~non~~ la polizza popolare XXI Aprile del Lavoratore risultano solo parzialmente applicabili allorquando il contraente-assicurato è un lavoratore della terra (piccolo proprietario terriero, affittuario, mezzadro, colono, partecipante); in tal caso infatti risulta amministrativamente non determinabile la disoccupazione ed inoltre la definizione di invalidità diviene di fatto illusoria.-

Si propongono, pertanto, per una polizza XXI Aprile dell'Agricoltore, le particolari clausole sottoriportate che consentono al contraente-assicurato facilitazioni e benefici rispondenti alle particolari avverse contingenze in cui il lavoratore della terra può venirsi a trovare nel suo ciclo di lavoro/-:

a) Qualora, per calamità o avversità atmosferiche la quantità di uno dei prodotti più importanti coltivati nell'azienda agricola (grano, granturco, uva, olivo, legumi, ortaggi, ecc.) sia ridotta almeno del 50% rispetto alla quantità media prodotta nella zona nell'anno precedente, l'Istituto concede la sospensione per un semestre dal pagamento dei premi in quanto la polizza sia in vigore da almeno diciotto mesi.-

La durata complessiva delle sospensioni per la ragione suindicata, come per disoccupazione o servizio militare non può essere superiore, anche se goduta in varie riprese, al periodo di tempo durante il quale i premi sono stati pagati.-

b) Qualora per calamità od avversità atmosferiche il complesso globale di tutti i prodotti più importanti coltivati dall'Azienda agricola (ad es. grano, granturco, uva, olive, legumi, ecc.) risultasse, per dichiarazione del capo del R. Ispettorato Provinciale Agrario, ridotto almeno del 60% rispetto alla media conseguita nella zona nell'ultimo quinquennio, l'Istituto, purchè la polizza sia in vigore da

